



Provincia
di Pesaro e Urbino

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(ai sensi della Legge n. 160/2019 - Art. 1, cc. 816/836 e 846/847)

***Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 09/02/2021
(aggiornato con le modifiche apportate dalle Deliberazioni consiliari n. 12 del 26/04/2023
e n. 46 del 19/12/2024)***

In base alla disciplina prevista dall'art. 1, cc. da 816 a 836 e da 846 a 847 della Legge 27/12/2019, n. 160, è istituito dall'Amministrazione provinciale, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «Canone».

Il nuovo Canone sostituisce: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e - limitatamente alle strade di pertinenza provinciale - il Canone non ricognitorio di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del "Codice della Strada" (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

Il nuovo Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi ad eventuali prestazioni di servizi.

Rimangono peraltro dovuti dagli interessati gli oneri relativi alle spese di istruttoria, al versamento dei depositi cauzionali, quando previsti, alla regolarizzazione dell'imposta di bollo e ad eventuali ulteriori costi amministrativi e procedurali espressamente indicati nel presente Regolamento.

Indice

TITOLO I – Disposizioni sistematiche

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	P. 5
ART. 2 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	P. 5
ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	P. 9
ART. 4 - SOGGETTO OBBLIGATO	P. 9
ART. 5 - UNICITÀ DEL CANONE: RAPPORTI TRA ENTI IMPOSITORI DIFFERENTI	P. 10

TITOLO II - Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione

ART. 6 - OPERE PER LE QUALI È NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE. SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA	P. 10
ART. 7 – DURATA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI	P. 11
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER CONCESSIONE PERMANENTE - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE – AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	P. 12
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE	P. 13
ART. 10 - DOMANDE INCOMPLETE	P. 14
ART. 11 – DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E RESTITUZIONE SOMME PAGATE	P. 14
ART. 12 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, DI CONCESSIONE E DI NULLA-OSTA	P. 14
ART. 13 - CONDIZIONI	P. 15
ART. 14 - SUCCESSIONE O ALIENAZIONE NELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/NULLA-OSTA	P. 15
ART. 15 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA	P. 15
ART. 16 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLE AUTORIZZAZIONI, DELLE CONCESSIONI E DEI NULLA-OSTA	P. 16
ART. 17 – CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI	P. 16
ART. 18 - ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MEZZI PUBBLICITARI	P. 16
ART. 19 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	P. 17
ART. 20 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA PULIZIA DI SCARPATE E PERTINENZE STRADALI CON ESTIRPAZIONE E/O TAGLIO E POTATURA DELLE PIANTE, RAMAGLIE E SFALCIO ERBA	P. 17

TITOLO III - TARiffe CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

ART. 21 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	P. 18
[ART. 22 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE]	P. 19
ART. 23 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	P. 20

ART. 24 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI	P. 20
ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	P. 21
ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL CANONE	P. 22
ART. 27 - OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE	P. 23
ART. 28 - OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	P. 25

TITOLO IV - RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI e RIMBORSI

ART. 29 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	P. 27
ART. 30 - ACCERTAMENTO E RECUPERO DEL CANONE	P. 28
ART. 31 - SANZIONI E INDENNITÀ	P. 28
ART. 32 - AUTOTUTELA	P. 29
ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA	P. 30
ART. 34 - INTERESSI	P. 31
ART. 35 - RIMBORSI	P. 31
ART. 36 - CONTENZIOSO	P. 31

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37 - NORMA TRANSITORIA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DERIVANTI DALL'OCCUPAZIONE/USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NONCHÉ DALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI NON CONFORMI AL PRECEDENTE "REGOLAMENTO COSAP"	P. 32
ART. 38 - ACCESSI E PASSI CARRABILI CON PAGAMENTO VENTENNALE IN UNICA SOLUZIONE	P. 32
ART. 39 - CANONE RELATIVO ALL'USO DI RELITTI STRADALI INERENTI A TRATTI STRADALI "EX ANAS" ANCORA DI COMPETENZA PROVINCIALE	P. 32
ART. 40 - REGIME TRANSITORIO GENERALE	P. 32
ART. 41 - VIGILANZA	P. 32
ART. 42 - DISCIPLINARE TECNICO E CONVENZIONI TIPO	P. 32
ART. 43 - AMBITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI	P. 32
ART. 44 - FUNZIONARI RESPONSABILI	P. 33
ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE	P. 34

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI	P. 35
ALLEGATO B - INDICAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA	P. 39

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nell'ambito del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 e da 846 a 847 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, di seguito "Canone", e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. In relazione alle strade di pertinenza provinciale, ai sensi dell'art. 1, c. 816 della Legge n. 160/2019, il Canone sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed il Canone non ricognitorio di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del "*Codice della Strada*", (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi ad eventuali prestazioni di servizi.

L'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 53, comma 7 del D.P.R. n. 495/1992, sarà oggetto di eventuale ulteriore specifica regolamentazione.

Resta ferma l'applicabilità delle altre specifiche norme disciplinanti la materia contenute nel *Nuovo Codice della Strada* (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo *Regolamento di Esecuzione e Attuazione* (D.P.R. 16/12/92 n. 495).

3. Vengono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti in eventuali Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché le disposizioni di eventuali Convenzioni stipulate per disciplinare in maniera più dettagliata l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

4. Rimangono peraltro dovuti dagli interessati gli oneri relativi alle spese di istruttoria, al versamento dei depositi cauzionali, quando previsti, alla regolarizzazione dell'imposta di bollo e ad eventuali ulteriori costi amministrativi e procedurali espressamente indicati nel presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

a) Occupazione: come definita al successivo art. 3, c. 1, lett. a), l'occupazione, effettuata anche senza titolo, di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, in particolare effettuata nelle strade e nelle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture ed impianti.

b) Concessione o Autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente.
Sono oggetto di:

- concessione: gli accessi, i passi carrabili, le diramazioni i chioschi, le tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento ad uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sotto passi e sopra passi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono interessare la proprietà stradale;

- autorizzazione: il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari, di segnali turistici e di territorio lungo le strade o in vista di esse. Sono oggetto d'autorizzazione anche le opere di cui alla lettera a) di carattere non stabile e non permanente, ovvero di durata inferiore all'anno, in seguito denominate “ *autorizzazioni temporanee*”.

c) Canone: il Canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) ovvero dall'occupante senza titolo;

d) Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del Canone sub c).

e) Accesso: in relazione all'art. 22 del Codice della Strada,

a) l'immissione di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) l'immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Sono definiti accessi alle strade extraurbane gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale posti al di fuori di centro abitato

Sono definiti accessi alle strade urbane – passo carrabile – gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale compresi all'interno di centro abitato.

Sulla base dell'uso sono considerati:

a) Accessi agricoli: gli accessi utilizzati esclusivamente per attività di coltivazione;

b) Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli.

c) Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti a transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi.

d) Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per l'entrata agli impianti e l'uscita dagli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi.

f) Attraversamenti/fiancheggiamenti: le occupazioni di strada e relative pertinenze con strutture sopraelevate o in sotterraneo., distinti in:

a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;

b) occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto (fiancheggiamenti);

c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

g) In relazione ai mezzi pubblicitari (impianti pubblicitari):

a) "insegna di esercizio": la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

- b) "preinsegna": la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
- c) "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- d) "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e) "manifesto": l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta;
- f) "striscione, locandina e stendardo": l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta;
- g) "segno orizzontale reclamistico": la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- h) "impianto pubblicitario di servizio": qualunque manufatto avente per scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, ecc.) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- i) "impianto di pubblicità o propaganda": qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

h) Segnali turistici e di territorio (impianti segnaletici): ai sensi dell'art. 39 del "Codice della Strada" e dell'art. 134 del "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" è da considerare "segnale turistico" e "segnale di territorio" il segnale stradale collocato verticalmente con funzione di fornire all'utente della strada informazioni turistiche, industriali – artigianali – commerciali, alberghiere, territoriali e luoghi di pubblico interesse.

2. La delimitazione del centro abitato - come definito all'art. 3, c. 1, punto 8) ed all'art. 4 del "*Codice della Strada*", deve essere eseguita nei modi indicati dall'art. 5 del "Regolamento di Esecuzione e Attuazione", con apposizione dei segnali di inizio e fine.

3. I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati [**di Comuni**]¹ con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, c. 7, del "Codice della Strada", vanno ricompresi nelle aree comunali, ferma restando la

¹ Le parole "**di Comuni**" sono state soppresse dall'art. 1, c. 838 della Legge 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

possibilità di stipula di specifici accordi gestionali tra l'Ente proprietario e le amministrazioni comunali.

La proprietà risulta comunque della Provincia, mentre la competenza al rilascio degli atti autorizzatori è del Comune, previo rilascio del Nulla Osta provinciale.

La competenza per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per l'incasso del Canone è del Comune territorialmente competente.

4. Per i tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è di competenza del Comune, previa emissione di Nulla Osta della Provincia proprietaria della strada (*ex art. 26, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992*), alla quale compete la titolarità della riscossione del Canone, **se dovuto**.

5. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Nell'interno dei centri abitati, pertanto, la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta al Comune, previa emissione di Nulla Osta tecnico della Provincia (*ex artt. 2, c. 7 e 23, c. 4 del D.Lgs. n. 285/1992*);

6. Per i tratti di strada provinciale situati al di fuori dei centri abitati compete esclusivamente all'Amministrazione Provinciale, proprietaria della strada, il rilascio di autorizzazioni e concessioni nonché la titolarità della riscossione del Canone relativo all'occupazione.

7. A tutela della sicurezza pubblica e del decoro dell'ambiente, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione dell'Ente e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza il rilascio della preventiva autorizzazione/Nulla-Osta.

8. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso. Allo scadere della concessione, autorizzazione/Nulla Osta deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

9. Ogni richiesta di concessione, di autorizzazione o di Nulla Osta deve essere corredata, quando specificatamente indicato, della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro stradale, l'impatto sulla sicurezza della viabilità, gli interessi della collettività ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso eventuali specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che dovessero riguardare aree di pregio ambientale, storico e architettonico.

10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Servizio incaricato del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base delle indicazioni dei competenti Uffici Tecnici, può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

11. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente, in particolare, nel territorio del Comune competente.

12. Le concessioni od autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico si intendono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

13. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti vigenti dell'Ente, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di impianti e mezzi pubblicitari, deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Le domande presentate per il rilascio di provvedimenti autorizzatori temporanei, ivi compresa l'esposizione di pubblicità temporanea, devono essere presentate - per essere tempestivamente evase - con almeno 15 (giorni) lavorativi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di occupazione o di esposizione richiesto.

14. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili al difforme utilizzo rispetto all'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

15. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

16. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del Canone

1. Il Canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, di strade provinciali e loro pertinenze, nonché di tratti di strade private che accedono ad una strada provinciale ovvero dei tratti di strada da considerarsi quali relitti stradali, ad eccezione dei tratti indicati al precedente art. 2, c. 3 ("*aree comunali*").

L'occupazione che si verifica *[-anche con installazione di impianti e mezzi pubblicitari-]* in tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati di Comuni inferiori a 10mila abitanti, comporta l'onere per l'occupante di versare il dovuto Canone alla Provincia, quale Ente proprietario della strada, come indicato al precedente art. 2, cc. 4 e 5;

b) l'occupazione, anche abusiva, di beni ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

c) l'occupazione di spazi ed aree private, al di fuori dei casi di cui alla precedente lett.a), soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio, quando il bene privato è di fatto utilizzato come strada pubblica, ovvero quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, pur in assenza di un titolo costitutivo.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 823 della Legge n. 160/2019 il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione *[anche con impianti o mezzi pubblicitari]* in maniera abusiva.

[In relazione a questi ultimi è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.]

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

3. Il Canone - salvo quanto disposto dall'art. 30, c. 3 - non è temporalmente divisibile ed il versamento dello stesso può essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 c.c., fermo restando che l'Ente provvede di norma ad inviare apposito avviso di pagamento annuale a tutti i co-obbligati, salvo che non sia stato da questi diversamente richiesto.

4. In caso di presenza di un amministratore di condominio, questi può procedere, ai sensi dell'art. 1180 c.c., al versamento del Canone per le occupazioni *[o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio.]* **condominiali.**

Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 c.c.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente all'Ente il subentro al precedente amministratore.

Articolo 5 - Unicità del Canone: rapporti tra Enti impositori differenti

[L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'art. 1, c. 819, lett. b) della Legge n.160/2019, spettante al Comune territorialmente competente, esclude l'applicazione del Canone previsto dalla lett. a) del medesimo comma per la misura di superficie comune ed in riferimento al caso in cui il Comune risulti soggetto creditore per entrambe le fattispecie e per occupazioni per le quali emerga come unico titolare.]

Se l'occupazione riferibile alla lett. a) del c. 819 risultasse effettuata in spazi ed aree provinciali, come indicato al precedente art. 2, il Canone dovuto risulterebbe comunque di spettanza esclusiva della Provincia, ferma restando la possibilità di stipula di specifici accordi gestionali tra l'Ente proprietario e le amministrazioni comunali.

TITOLO II

Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione

Articolo 6 - Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione. Soggetti abilitati alla richiesta

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi/passi carrabili/pedonali o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, compresa la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e o ramaglie, deve inoltrare specifica domanda alla Provincia, Ente

proprietario della strada, da presentare almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori.

Per le domande presentate per il rilascio di provvedimenti autorizzatori temporanei, ivi compresa l'esposizione di pubblicità temporanea, si rimanda all'art. 2, c. 13.

2. Qualora le opere da realizzare ricadano su strada provinciale in tratto compreso in "centro abitato" la domanda deve essere presentata al Comune competente per territorio che, al fine del rilascio di autorizzazione/concessione, dovrà necessariamente acquisire il preventivo nulla-osta dalla Provincia, Ente proprietario della strada, per il rilascio del quale è necessario presentare la specifica documentazione prevista dall'art. 8.

Qualora l'istanza venga presentata direttamente all'Amministrazione Provinciale e dalla stessa non sia desumibile il ricadere dell'opera all'interno del centro abitato, si provvederà a dare corso agli adempimenti fino al rilascio del nulla-osta che verrà inviato al Comune territorialmente competente al rilascio del provvedimento finale.

3. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui ai commi precedenti i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi.

Per attraversamenti/fiancheggiamenti e occupazioni che non abbiano recapito in impianti per erogazione di servizi possono presentare istanza anche le persone fisiche o giuridiche private.

Per la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante e o ramaglie, può presentare istanza in carta libera, chiunque ne sia interessato ad esclusivo uso domestico.

4. Chiunque voglia installare segnali turistici e di territorio o mezzi pubblicitari deve presentare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione. Analogamente a quanto previsto al precedente comma 1, l'istanza deve essere inoltrata direttamente alla Provincia - Ente proprietario della strada - in caso di tratto posto fuori "centro abitato" e al Comune interessato per territorio in caso di tratto di strada provinciale ricadente all'interno di "centro abitato".

5. Qualora per il rilascio di concessione o autorizzazione sulla stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione (data di "posta in arrivo" e, nell'ambito della stessa, il numero progressivo di protocollo) costituisce titolo di preferenza. Lo stesso criterio regola anche il rilascio di provvedimenti relativi a nuovi tronchi stradali acquisiti dall'Ente e verranno accettate ed esaminate le istanze pervenute dal giorno seguente la data ufficiale di trasferimento.

Articolo 7 – Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le concessioni permanenti hanno la durata massima di 20 (venti) anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

2. Vanno rinnovate anche le concessioni relative agli accessi per i quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti annualità della tassa/canone occupazione o del Canone unico patrimoniale in unica soluzione, fatto salvo quanto disposto dal comma precedente e dall'art. 21 del presente Regolamento. Si rimanda al successivo art. 38 delle Disposizioni finale e transitorie.

3. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per impianti di servizi pubblici, (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In mancanza si applica quanto disposto per le concessioni permanenti.

4. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni permanenti hanno la durata massima di 3 (tre) anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del interessato e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

5. Le autorizzazioni temporanee, **descritte al successivo art. 19**, hanno durata inferiore all'anno.

6. Il nulla-osta emesso dalla Provincia deve essere rinnovato alla scadenza della concessione ovvero dell'autorizzazione di competenza di altro Ente.

Articolo 8 – Presentazione della domanda per concessione permanente - autorizzazione permanente – autorizzazione temporanea. Documentazione da allegare

1. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo e sottoscritti dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza.

2. Ogni domanda può riguardare una sola autorizzazione o concessione, salvo il caso in cui venga presentata dal proprietario di uno o più accessi, nell'ambito della stessa strada, ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso terreno. Per gli impianti segnaletici e pubblicitari ogni istanza può riguardare non più di tre installazioni, poste sulla stessa strada, fra loro “vicine”, ovvero tutte comprese nel limite di km. 3.

2-bis Per le istanze relative ad impianti pubblicitari e segnaletici temporanei, è facoltà dell'Ente derogare alle limitazioni di cui al comma precedente, previa acquisizione di specifico parere tecnico favorevole.

3. L'istanza deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località, della progressiva chilometrica, del lato interessato dalle opere e, nell'ambito dei centri abitati, della via e numero civico;
- c) la descrizione dell'opera che si intende eseguire, ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
- d) essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento a favore dell'Ente proprietario, della somma appresso specificata, per spese di istruttoria:

- **€ 60,00** per ogni domanda per concessione e autorizzazione permanente
(durata non inferiore ad 1 anno);

- **€ 30,00** per ogni domanda di occupazione temporanea
(durata inferiore ad 1 anno)
o domanda di rinnovo della concessione o autorizzazione permanente.

4. Documentazione da allegare per istanze relative ad accessi/passi e ad attraversamenti/fiancheggiamenti/altro tipo di occupazione spazio e suolo pubblico

- stralcio planimetria catastale con indicazione dei luoghi interessati alle opere;
- disegni illustrativi (profilo, sezione, ecc. significativamente quotate in scala 1:100 dell'area interessata con indicazione di eventuali manufatti o alberature esistenti, nonché con indicazione delle coordinate georeferenziate, qualora note) firmati da un tecnico o dal richiedente in tre esemplari;
- relazione illustrativa dell'opera con fotografie dei luoghi oggetto di intervento.

5. Documentazione da allegare per richiesta autorizzazioni ad impianti segnaletici/pubblicitari

- stralcio planimetria catastale con indicazione dei luoghi interessati alle opere;
- disegno dell'impianto con relative misure e bozzetto o bozzetti a colori del messaggio previsto (con eventuali tempi di esposizione);
- dichiarazione di stabilità di cui all'art. 53, c. 3 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92);
- relazione illustrativa dell'opera con fotografie dei luoghi oggetto in intervento, nonché con indicazione delle coordinate georeferenziate, qualora note.

6. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti di comunicazione elettronica sono soggetti agli oneri previsti dal D. Lgs. n. 259/2003 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*) e s.m.i.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

1. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e nulla-osta che comportino la manomissione del corpo stradale o del bene indisponibile, deve **di norma** essere costituito un deposito cauzionale di importo stabilito nell'apposito disciplinare tecnico, **in base a quanto in precedenza indicato nel parere tecnico del competente Servizio.**

I soggetti erogatori di pubblici servizi possono sottoscrivere con la Provincia una specifica convenzione che regoli le modalità di realizzazione delle opere sul territorio di competenza provinciale previa stipula di apposita polizza fideiussoria o costituzione deposito.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione o di nulla-osta e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima del termine indicato dal disciplinare tecnico, di norma almeno 12 mesi.

3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco del periodo indicato nel disciplinare tecnico, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla realizzazione delle opere avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 259/2003 (*Codice delle Comunicazioni elettroniche*) e s.m.i.

Articolo 10 - Domande incomplete

1. In caso di presentazione di domande incomplete dei dati o degli allegati di cui al precedente art. 8, ne verrà dato avviso all'interessato. La procedura sarà sospesa, fino a quando la documentazione verrà completata.
2. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di 30 giorni dalla richiesta interlocutoria, previo sopralluogo da parte dell'Ente, l'istanza potrà essere archiviata.

Articolo 11 – Decisioni dell'Amministrazione e restituzione somme pagate

1. L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno debitamente comunicate all'interessato.
2. In caso di accoglimento dell'istanza verranno comunicate le condizioni particolari per l'esecuzione dell'opera e richiesta la documentazione necessaria per la predisposizione del provvedimento. La procedura e relativi tempi saranno sospesi fino all'acquisizione dell'accettazione e dei documenti.
3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese per istruttoria neanche in caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione/concessione/nulla osta o di rinuncia.

Articolo 12 - Provvedimento di autorizzazione, di concessione e di nulla-osta

1. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, e previo contestuale versamento della prima annualità del Canone, quando dovuto, il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, di concessione, di nulla-osta, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda e fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 11, con indicato:

- a) l'oggetto del provvedimento, le opere autorizzate e relativa ubicazione;
- b) dati completi dell'intestatario;
- c) la durata della autorizzazione o concessione;
- d) l'ammontare del Canone;
- e) le principali disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente regolamento, le norme e condizioni particolari cui l'autorizzazione o concessione è subordinata, nonché l'indicazione che lo stesso è soggetto a revoca motivata da pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
- f) termine di inizio dei lavori autorizzati: entro mesi 6 (sei) dal rilascio del provvedimento in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- g) termine di fine lavori autorizzati: entro 3 (tre) dall'inizio in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- h) disposizioni sulle modalità di comunicazione dell'inizio lavori da parte dell'interessato.

2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più Servizi, oltre a quello demandato al rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri Enti, il termine è elevato a 90 (novanta) giorni.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

3. Nell'ambito dei procedimenti attivati attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), l'Amministrazione provinciale potrà procedere al rilascio del provvedimento di competenza senza il preventivo incasso del primo Canone, fermo restando che il S.U.A.P. competente alla gestione della pratica potrà procedere alla consegna del "*titolo unico*" solo ed esclusivamente una volta ricevuta conferma dell'avvenuto versamento da parte del richiedente alla Provincia dell'importo del primo Canone dovuto.

4. Del provvedimento, oltre all'originale da inviarsi di norma telematicamente al richiedente, verranno predisposte copie destinate alle strutture dell'Ente deputate alla gestione dei dati e degli incassi del Canone nonché al Servizio Viabilità.

5. L'utente è tenuto a custodire il provvedimento e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle eventuali relative spese.

6. Non è consentito il rilascio od il rinnovo della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'Ente per Canoni pregressi relativi all'occupazione, anche abusiva.

Non si considera moroso chi abbia aderito ad un piano di rateazione per il quale si sta provvedendo al regolare versamento delle rate prefissate.

Articolo 13 - Condizioni

Le autorizzazioni, le concessioni ed i nulla-osta si intendono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del beneficiario di riparare tutti i danni derivanti e con facoltà dell'Ente, sempre a mezzo del provvedimento autorizzatorio, di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso, oppure di imporre nuove condizioni.

Articolo 14 - Successione o alienazione nelle autorizzazioni / concessioni / nulla-osta

1. In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante dovrà darne apposita tempestiva comunicazione ai fini della variazione del provvedimento.

2. Le variazioni verranno attuate per l'anno successivo qualora le comunicazioni di cui al comma precedente siano pervenute agli Uffici provinciali entro il 31 dicembre.

3. I termini di scadenza, le modalità e condizioni della concessione/autorizzazione/nulla-osta si intendono invariati.

Articolo 15 - Rinnovo delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta

1. Il titolare del provvedimento che intenda rinnovare la concessione o autorizzazione di cui ha già goduto deve, in tempo utile rispetto alla scadenza, inoltrare apposita domanda alla Provincia corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui al precedente art. 8 per spese di istruttoria.

2. La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato produca specifica dichiarazione attestante che non siano nel frattempo intervenute variazioni.

3. Per il rinnovo di nulla-osta (*opere in centro abitato*) valgono le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. Anche in questo caso la documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni, salvo quanto diversamente previsto dai singoli Comuni competenti per territorio.

Articolo 16 - Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla-osta.

1. I provvedimenti emessi possono essere revocati o modificati dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza la corresponsione di alcun indennizzo.

2. E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla autorizzazione/concessione/nulla-osta ottenuto.

3. L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla autorizzazione o concessione, deve procedere alla riduzione in pristino, a proprie spese, della proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.

4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del Canone annuo già pagato; la revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, del Canone annuo pagato in proporzione ai giorni effettivamente non goduti.

5. La rinuncia o la revoca delle concessioni per le quali l'utente ha versato il Canone ventennale in unica soluzione, dà diritto alla restituzione, senza interessi, di un importo determinato sulla base del Canone pagato in proporzione degli anni di mancato godimento limitatamente agli anni interi mancanti rispetto ai venti anni di capitalizzazione.

6. Il mancato rispetto dei termini di inizio o fine lavori indicato nell'autorizzazione/concessione comporta la decadenza del provvedimento, senza rimborso del Canone e delle spese di istruttoria.

Articolo 17 – Conservazione dei provvedimenti

1. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi digitali delle concessioni, delle autorizzazioni e nulla-osta permanenti dai quali risultino:

- a) nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici;
- b) dati ed ubicazione dell'opera (strada, progressiva, lato e territorio comunale);
- c) estremi e durata del provvedimento di concessione / autorizzazione / nulla-osta.

Articolo 18 - Esposizione temporanea di mezzi pubblicitari

1. Per l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e stendardi per promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli nonché per il lancio di iniziative commerciali, è fatto obbligo al richiedente dell'installazione di farne preventiva richiesta alla Provincia, con la quale - oltre alla motivazione, alla comunicazione del

numero degli impianti, alla loro relativa dislocazione, ed al periodo di esposizione - l'interessato si assume la piena responsabilità del rispetto e della rispondenza degli impianti medesimi alle disposizioni di legge vigenti.

Le domande devono essere presentate - per essere tempestivamente evase - con almeno 15 (giorni) lavorativi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

2. L'esposizione può essere effettuata dalla settimana precedente il periodo di svolgimento dell'evento (manifestazione, spettacolo, iniziativa commerciale) al giorno successivo la sua conclusione. Entro tale termine obbligatoriamente deve essere smantellato l'impianto.

3. Sugli impianti va indicata la data della comunicazione inviata alla Provincia - Ufficio Autorizzazioni/Concessioni.

4. Sono fatte salve limitazioni e modalità di altri Enti competenti in materia.

5. Il periodo di installazione, nella stessa collocazione e medesimo richiedente, non può essere comunque superiore a 90 giorni nel corso dell'anno, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 19, c. 2.

6. La dimensione degli impianti non può essere superiore a:

- striscione mq. 6 (anche bifacciale)
- stendardo mq. 6 (anche bifacciale)
- locandina cm. 100 x 70 (solo monofacciale)

7. Unitamente alla richiesta occorre dare prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

Articolo 19 - Occupazione temporanea di suolo pubblico

1. Per l'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico è fatto obbligo al richiedente di farne preventiva richiesta all'Ente con la quale - oltre alla motivazione, alla comunicazione della tipologia, entità e durata dell'occupazione prevista - l'interessato si assume la piena responsabilità del rispetto alle disposizioni di legge vigenti.

2. La durata dell'occupazione non può essere superiore a 180 giorni nel corso dell'anno – fatta salva la concessione di proroghe per un massimo di ulteriori 180 giorni, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, c. 5 - e non può eccedere i 400 mq/lineari.

3. Unitamente alla richiesta deve essere data prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

Articolo 20 - Occupazione temporanea suolo pubblico per la pulizia di scarpate e pertinenze stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante, ramaglie e sfalcio erba

1. Per il rilascio di autorizzazione temporanea per la pulizia di scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante, ramaglie e sfalcio erba possono presentare

istanza in carta libera le persone fisiche che siano interessate all'utilizzo dei residui dell'intervento ad esclusivo uso domestico.

2. Ogni richiedente può presentare una sola istanza all'anno, avente per oggetto la occupazione temporanea un fronte stradale di lunghezza non superiore a ml. 100.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza.

3. La stagione di intervento di pulizia scarpate e pertinenze stradali è compresa fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo.

Relativamente allo sfalcio dell'erba non sono previsti limiti temporali.

4. Le richieste, in regola con la documentazione di cui all'art. 8, cc. 3 e 4, possono essere presentate – ad eccezione di quelle relative allo sfalcio dell'erba - a partire dal mese di settembre di ogni stagione di intervento e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento.

Per richieste aventi per oggetto gli stessi luoghi verrà considerata prioritaria la data di protocollazione e, nell'ambito della stessa, il numero progressivo di protocollo attribuito.

5. La disponibilità giuridica delle aree ha una durata massima di 15 giorni (prorogabile per giustificati motivi), secondo quanto indicato nei provvedimenti autorizzativi ovvero dalla data di effettivo rilascio. In ogni caso il termine di scadenza - ad eccezione di quelle relative allo sfalcio dell'erba - non può superare il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO III - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché agli eventuali costi sostenuti dall'Ente per la sua salvaguardia.

2. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Responsabile del procedimento.

3. La superficie degli accessi e dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio, dell'area o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Il Canone relativo agli accessi ed ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della tariffa per tempo vigente.

4. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

Nel caso in cui i decimali siano inferiori a 5 l'arrotondamento avverrà all'unità inferiore, mentre se i decimali risultano pari o superiori a 5 l'arrotondamento avverrà all'unità superiore.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

[Articolo 22 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni con impianti e mezzi pubblicitari]

1. Per l'occupazione effettuata tramite impianti e mezzi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. Per gli impianti ed i mezzi pubblicitari e segnaletici bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per impianti polifacciali la superficie espositiva è data dalla somma di tutte le facce utilizzabili.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

6. *Per le frecce direzionali o pre-insegne, da considerarsi ad ogni effetto come forme pubblicitarie, nel caso di messaggi plurimi di attività o persone giuridiche diverse collocati sul medesimo pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascun soggetto reclamizzato, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.]*

Articolo 23 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici provinciali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta da un insieme di vari elementi (centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare).

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche del territorio di competenza provinciale si basa su n. 2 categorie tariffarie, così come dettagliato nell'Allegato "A" del presente Regolamento, che ne fa parte integrante e sostanziale.

3. Gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono equiparate alle strade provinciali di I^a categoria.

Articolo 24 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata.

2. Per la Provincia la "tariffa standard" annua di riferimento è quella indicata dall'art.1, cc. 826 e 828 della Legge n. 160/2019 in base alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade appartenenti alla I^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di II^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla I^a categoria.
- c) gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono in ogni caso equiparate alle strade provinciali di I^a categoria.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione - con indicazione degli importi minimi ove previsti - sono precisati nell'Allegato "B" del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. La determinazione finale delle tariffe è rimessa in ogni caso ad un atto di governo del Presidente, avuto riguardo all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione o sulla quale è installato l'impianto, ai sensi del precedente articolo.

Le eventuali modifiche tariffarie sono adottate dall'Ente entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Gli atti di modifica delle tariffe anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Gli adeguamenti tariffari possono comprendere anche le variazioni legate all'incremento su base annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

Parimenti, possono essere oggetto di variazione in base al suddetto incremento annuale ISTAT gli importi dovuti a titolo di spese di istruttoria.

In caso di mancata assunzione di specifico atto annuale di approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 25 - Determinazione delle tariffe giornaliere per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe giornaliere relative alle occupazioni temporanee sono determinate di norma in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La "tariffa standard" giornaliera di riferimento per la determinazione del Canone è quella indicata all'art.1, cc. 827 e 828 della Legge n. 160/2019, che costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade appartenenti alla I^a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di II^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla I^a categoria;
- c) gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono in ogni caso equiparate alle strade provinciali di I^a categoria.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono precisati nell'Allegato "B" del presente Regolamento.

5. Per determinate tipologie di occupazione temporanea vengono previsti moduli forfetari, indipendentemente dall'area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni di occupazione e di specifiche unità di misura.

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. Anche per tariffe giornaliere relative alle occupazioni temporanee si richiama quanto disposto dal comma 6 del precedente art. 24.

Articolo 26 - Determinazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione *[o l'esposizione pubblicitaria.]*

La misura ordinaria del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico, anche con impianti/mezzi pubblicitari, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni temporanee - fermo restando quanto disposto dall'art. 25, c. 5 - il Canone è calcolato moltiplicando la "tariffa standard" ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

[3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.]

[4. Per gli impianti ed i mezzi pubblicitari e segnaletici bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per impianti polifacciali la superficie espositiva è data dalla somma di tutte le facce utilizzabili.]

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri (con tolleranza del 5% sulla misura della capacità).

[6. Per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da un operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003 e può riguardare:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- *durata minima 5 anni;*

• in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione, debitamente ripristinata.

Il Canone relativo alla suddetta tipologia di concessioni è pari alla "tariffa standard" prevista per le aree di I^a Categoria aumentata come segue:

a) per le occupazioni di cui alla lettera a) 600 per cento;

b) per le occupazioni di cui alla lettera b) ulteriore aumento del 50 per cento rispetto alla tariffa di cui alla lettera a) per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il Canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

Per l'installazione temporanea dei suddetti impianti, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni, prorogabile in caso di acclarate situazioni di pubblica emergenza.

Il relativo Canone viene quantificato aumentando del 600 per cento il Canone giornaliero.

Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute]².

7. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con specifico atto del Responsabile del procedimento.

Articolo 27 - Occupazioni non assoggettate al Canone

1. Sono esenti dal Canone, ai sensi dell'art. 1, c. 833 della Legge n. 160/2019:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, c. 1 lett. c) del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, e purché non contengano indicazioni di pubblicità;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

[g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;]

[h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;]

² Abrogato a seguito dell'introduzione del comma 831**bis** all'art. 1 della Legge n. 160/2019, ad opera dell'art.40, c. 5 *ter* della Legge 29/07/2021, n. 108 (conversione del D.L. 31/05/2021, n. 77).

- [i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;]*
- [l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;]*
- [m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:*
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;*
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;*
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;]*
- [n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;]*
- [o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;]*
- [p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al c. 1 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 (attività sportiva dilettantistica), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;]*
- [q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;]*
- r) gli accessi ed i passi carrabili e pedonali, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.**

2. Sono altresì esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 821, lettera f) della medesima legge:

- a)** le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b)** le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- c)** le occupazioni effettuate dai *consorzi di bonifica*, per le medesime finalità previste dal comma 1, lett. a) del presente articolo;
- d)** le occupazioni effettuate con le aste delle bandiere;
- e)** le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f)** gli accessi pedonali che non prevedono opere visibili sul suolo pubblico realizzate dal privato per agevolare il transito pedonale;
- g)** gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla carreggiata stradale, cioè nei casi in cui la banchina stradale od il marciapiede siano inesistenti;
- h)** l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- i) la concessione di aree di impianti sportivi anche scolastici in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva;
- l) gli accessi carrabili per i quali si è provveduto in passato all'affrancamento dalla Tassa ovvero dal Canone di occupazione;
- [m) le autorizzazioni per impianti che recano messaggi di pubblica utilità, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;]*
- [n) le autorizzazioni per insegne d'esercizio, purché queste siano collocate sulla facciata dell'immobile sede dell'attività;]*
- o) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.*[(es. specchi parabolici);]*
- [p) l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e stendardi realizzati con strutture leggere e facilmente rimovibili, stabilmente fissate, a distanza di sicurezza dalla carreggiata stradale, posti in prossimità delle strade provinciali da Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Enti Parco, Proloco e partiti politici, in occasione di manifestazioni, eventi o feste, **anche finalizzate alla promozione del territorio.**]*
- q) le pensiline di attesa del servizio di trasporto pubblico, *[fermo restando l'obbligo del versamento del Canone dovuto per l'utilizzo della struttura per fini pubblicitari e segnaletici, in base allo spazio pubblicitario effettivamente utilizzato;]*.
- r) l'occupazione di scarpate e/o pertinenze finalizzata allo sfalcio dell'erba o all'eliminazione di alberature secche che potrebbero costituire un pericolo per la viabilità;
- s) le occupazioni effettuate da Pro Loco e associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale a favore dello sviluppo sociale, culturale e turistico dei comuni del territorio, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato;**
- t) le occupazioni effettuate a mezzo di specchi parabolici atti ad agevolare la manovra di entrata/uscita dalla proprietà privata alla pubblica via, per esigenze di sicurezza stradale.**

Articolo 28 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, indipendentemente dal fatto che insistano fuori del centro abitato o all'interno di esso, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione nella misura del 20,00% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti presenti nei Comuni dell'ambito territoriale provinciale.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a Euro 800,00.

3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'articolo 5 del "*Codice dell'amministrazione digitale*" (D.Lgs. n. 82/2005), con presentazione, entro la medesima data, da parte del soggetto tenuto al versamento, di specifica dichiarazione da inviare alla Provincia mediante posta elettronica certificata indicante il numero delle utenze oggetto di calcolo, suddiviso eventualmente per tipologia.

4.bis Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" (D.Lgs. 01/08/2003, n. 259), e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della Legge n. 160/2019 e del comma 1 del presente articolo, sono soggetti a un canone pari a Euro 800 per ogni impianto insistente sul territorio provinciale.

Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge n. 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto (ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003).

I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma "PagoPa".³

Rimangono esclusi dall'applicazione del presente Canone gli impianti ubicati su beni patrimoniali disponibili della Provincia, per la regolamentazione dei quali si rimanda alla disciplina contrattuale di natura privatistica.

5. Alle autorizzazioni o concessioni rilasciate a persone fisiche o giuridiche private esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni soprassuolo che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art 6 si applica il Canone annuale per ciascuna concessione nella misura seguente:

- occupazione soprassuolo fino a 10 ml. € 13,50 al ml.
- occupazione soprassuolo oltre i 10 ml. € 0,16 al ml.

prevedendo comunque, l'importo massimo del Canone nella misura di € 135,00 annue, aumentato di € 67,50 per ogni mille metri o frazioni successive.

L'importo massimo del Canone fissato nella misura di € 135,00 annue per autorizzazioni o concessioni rilasciate a persone fisiche o giuridiche private, aumentato di € 67,50 per ogni mille metri o frazioni successive, si applica anche nei casi di attraversamenti ed occupazioni di sottosuolo che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi.

³ Comma introdotto a seguito della previsione dell'art. 1, comma 831**bis** della Legge n. 160/2019, inserito dall'art. 40, c. 5 *ter* del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito dalla Legge 29/07/2021, n. 108.

TITOLO IV - RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI e RIMBORSI

Articolo 29 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. Per le occupazioni *[e per le esposizioni pubblicitarie]* permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Per gli anni successivi il Canone va corrisposto entro il 31/03, salvo diversa disposizione assunta dall'Ente.

In fase di prima applicazione del nuovo Canone, e dunque per la sola annualità 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30/06/2021.

3. Il Canone, se d'importo uguale o superiore ad Euro 300,00 - escluso quello da versare in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione/Nulla-Osta - può essere corrisposto, anche in deroga alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, in tre rate mensili, senza interessi, di uguale importo, aventi di norma scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno di debenza, ovvero a partire dal mese diversamente fissato per il termine ultimo di pagamento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Per la sola annualità 2021 le scadenze delle rateazioni sono fissate per i mesi di giugno, luglio ed agosto.

4. In caso di nuova concessione/autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento deve essere eseguito prima del rilascio del provvedimento, che sarà subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone da parte del richiedente. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

L'onere del Canone, per variazioni richieste in corso d'anno, spetta all'utente che risulti titolare alla data del 30/06.

6. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti od eseguiti oltre i termini stabiliti, salvo che non siano stati effettuati antecedentemente alla notifica di qualsiasi atto dell'Ente finalizzato ad avviare l'iter di recupero coattivo, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 31, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il Canone d'importo inferiore a € 5,00 non è dovuto. Qualora il Canone da corrispondere per l'occupazione debba essere frazionato fra più comproprietari, l'importo minimo dovuto da ciascuno di essi non può essere inferiore a € 5,00.

10. Il versamento del Canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, come modificato dall'art. 1, c. 786 della Legge n. 160/2019.

Articolo 30 - Accertamento e Recupero del Canone

1. La Provincia - tramite i Servizi preposti ovvero tramite l'eventuale concessionario affidatario - provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei Canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito avviso di accertamento esecutivo, con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 1, c. 792 della Legge n.160/2019.

2. L'atto di cui al c. 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

3. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto - comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi - risulta inferiore a Euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 31 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, c. 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019, e precisamente:

- a) l'indennità pari al Canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (*Codice della Strada*).

2. Sono da intendersi abusive le occupazioni effettuate senza la necessaria autorizzazione/concessione/nulla-osta rilasciati dalla Provincia. Parimenti abusive vanno considerate le occupazioni poste in essere prima che sia stato formalmente emesso il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, anche in seguito a regolare presentazione dell'istanza dell'interessato, ovvero quelle per le quali non si è provveduto a richiedere, in tempo utile, il rinnovo dell'atto di concessorio/autorizzatorio.

3. Nei casi di occupazione realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto al successivo art. 33.

4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della Legge n. 689/1981.

Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del Canone la sanzione viene fissata nella misura del 30,00% del Canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della Legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'avviso di accertamento di cui all'art. 1, c. 792, della Legge n. 160/2019.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

8. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata, per essere accettata, dell'attestato di versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle eventuali del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso.

9. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 32 – Autotutela

1. Preso atto dei principi enunciati (per la materia tributaria) dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della Legge 27/07/2000, n. 212 (*“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, così come mod. dal D.Lgs. 30/12/2023, n. 219), la Provincia procede in tutto o in parte all'annullamento degli atti emanati, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;**
- b) errore di calcolo;**
- c) errore sull'individuazione dell'entrata;**
- d) errore materiale del debitore facilmente riconoscibile dall'Ente;**
- e) errore sul presupposto di applicazione del Canone;**
- f) mancata considerazione di pagamenti del Canone regolarmente eseguiti;**

g) mancanza di documentazine successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo per l'Ente non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato a questi favorevole, ovvero decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto espresse dall'Ente per l'avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità ex art. 1, c. 1 della Legge n. 20/1994 e s.m.i., è limitata alle ipotesi di dolo.

4. **E' comunque facoltà dell'utente**, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Provincia ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, proporre la richiesta di annullamento dell'atto emanato dall'Ente se ritenuto illegittimo.

L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni. **In ogni caso, trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autotutela senza un rifiuto espresso, maturerà il rigetto tacito della domanda.**

5. **Fuori dei casi di cui al comma 1, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi**, il Dirigente responsabile del Canone, o Funzionario da questi delegato, **senza necessità di istanza di parte**, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Dirigente o Funzionario da questi delegato, responsabile dell'entrata.

Si applica anche in questo caso quanto previsto dal precedente comma 3.

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del D.P.R. n. 602/73, così come disposto dall'art. 1, c. 792 della Legge n. 160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, sia con successivo atto ex art.1, c. 792 della Legge n.160/2019.

3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nei commi precedenti è svolto dalla Provincia o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone diverso dal Concessionario nazionale.

La riscossione coattiva del Canone si perfeziona, di norma, tramite procedura di iscrizione a ruolo, secondo la specifica normativa per tempo vigente.

4. Non si fa luogo alla riscossione coattiva di importi annui complessivi inferiori a € 12,00.

5. Ai crediti vantati dall'Amministrazione è di norma riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c.

Articolo 34 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 35 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate alla Provincia con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. La Provincia evade le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Qualora il diritto al rimborso sia dovuto a seguito dell'emanazione di atti viziati dell'Amministrazione, sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 36 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o dell'autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 - Norma transitoria per la definizione agevolata dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici non conformi al precedente "Regolamento Cosap"

1. Alle istanze presentate nell'ambito della procedura di definizione agevolata dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche, nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, non conformi al precedente Regolamento (approvato con Deliberazione C.P. n. 122/2003 e s.m.i.), abrogato dal presente Regolamento, ed ancora non perfezionate, non si applica il regime sanzionatorio previsto nel presente atto.

Il richiedente – in ogni caso - è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, ed alle relative eventuali sanzioni accessorie, disposte dal vigente Codice della Strada.

Articolo 38 - Accessi e passi carrabili con pagamento ventennale in unica soluzione

1. Gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno effettuato il pagamento di venti annualità del Canone o della Tassa di occupazione in unica soluzione per accessi e passi carrabili, sono definitivamente liberati dal pagamento del Canone di cui al presente Regolamento.

2. Rimangono in capo ai medesimi gli obblighi per il rinnovo dell'atto di concessione alle prescritte scadenze.

3. In caso di intervenuta variazione nella titolarità dell'atto di concessione/autorizzazione, ovvero nel caso di intervenute sostanziali modifiche allo stato dei luoghi, l'utente sarà tenuto in ogni caso a richiedere un nuovo provvedimento che scontrerà anche l'imposizione del pagamento del Canone annuale.

Articolo 39 - Canone relativo all'uso di relitti stradali inerenti a tratti stradali "ex ANAS" ancora di competenza provinciale

In attesa di una revisione complessiva dei relitti stradali inerenti a tratti viari ceduti a suo tempo da Anas Spa all'Amministrazione provinciale in applicazione del D.Lgs. n.112/'98 e tutt'ora di competenza dell'Ente, il Canone viene temporaneamente quantificato sulla base dei corrispettivi inizialmente stabiliti da Anas Spa al momento del passaggio di titolarità, annualmente maggiorati in base al valore dell'indice ISTAT rilevato il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 40 - Regime transitorio generale

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i nulla-osta relativi ad occupazioni i cui prelievi vengono sostituiti dal Canone previsto dal c. 816 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Viene pertanto confermata la validità degli atti rilasciati fino alla loro naturale scadenza.

2. Gli Uffici provinciali competenti provvederanno all'esame della compatibilità delle previsioni del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessionari, nonché a richiedere eventuali integrazioni a saldo conseguenti all'entrata in vigore della nuove tariffe del Canone e dei nuovi importi relativi alle spese di istruttoria. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro il 31/12/2021, salvo proroghe, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo in base agli elementi ed alle disposizioni previsti dal presente Regolamento, determinando e comunicando il Canone dovuto, al netto degli importi già incassati, e richiedendo gli eventuali ulteriori oneri a titolo di spese di istruttoria;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai fini della successiva integrazione del titolo in base agli elementi ed alle disposizioni previsti dal presente Regolamento, determinando e comunicando il Canone dovuto, al netto degli importi già incassati.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 16.

Articolo 41 - Vigilanza

L'Ente, a mezzo del proprio personale competente in materia di Viabilità e Sicurezza stradale nonché dell'organo di Polizia Provinciale, vigila sulla corretta realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione e concessione, oltre che sull'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo alle opere stesse.

Articolo 42 - Disciplinare tecnico e Convenzioni-tipo

L'organo competente dell'Ente, su indicazione dei Servizi Viabilità e Sicurezza stradale, si riserva la facoltà di approvare apposito disciplinare tecnico relativo agli interventi oggetto di autorizzazione, concessione e nulla-osta di cui al Titolo II, nonché l'eventuale convenzione-tipo regolante i rapporti fra Amministrazione Provinciale ed Enti o Società erogatori di pubblici servizi a rete.

Articolo 43 - Ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici

L'eventuale individuazione degli ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici al fine di salvaguardare i caratteri ambientali e di tutela del paesaggio, oltre che di sicurezza stradale, saranno rimessi a specifico atto degli Uffici tecnici competenti.

E' comunque fatto salvo il rispetto degli attuali vincoli legati alla tutela del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e paesistico ambientale.

Articolo 44 – Funzionari responsabili

L'Ente individua nel Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Ufficio Autorizzazioni/Concessioni, o nei Funzionari da questi appositamente delegati, i soggetti ai quali sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta, per la riscossione, anche coattiva, del Canone e per la predisposizione dei rimborsi.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. In base alla normativa vigente, il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021**.

Le successive modifiche ed integrazioni regolamentari deliberate dall'Ente, nonché le eventuali variazioni tariffarie, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora rese esecutive entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, le modifiche apportate avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, alla luce del combinato disposto dell'art. 53, c. 16 della Legge n. 388/2000 e dell'art. 15-bis, c. 2 del D.L. n. 34/2019, conv., con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle norme del "*Codice della Strada*" (D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.) ed al relativo "*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione*" (D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.).

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dall'Ente contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

Strade di I^a cat.

001	CARPEGNA fino al km. 10+800 – <i>restante tratto trasferito alla Prov. Rimini</i>
002	CONCA dal km. 0+000 al km. 4+500 e dal km. 17+700 al km. 19+800 tratti trasferiti alla Provincia di Rimini
003	FLAMINIA dal km 232+000 al km 235+875 (vecchio tracciato in Cagli) dal km 253+485 al km 281+549 <i>restante tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa</i>
003 bis	FOGLIENSE - dal km. 39+300 al confine regionale <i>restante tratto trasferito ad Anas Spa</i>
004	METAURENSE - <i>intero tratto trasferito ad ANAS Spa</i>
005	MONDAVIESE
006	MONTEFELTRESCA - fino al km. 12+900 <i>restante tratto trasferito alla Provincia di Rimini</i>
007	PIANMELETESE
009	URBINATE-FELTRESCA
011	CENTOCROCI
012	BELLISIO
013	CORINALDO
015	MONTE NERONE
016	ORCIANESE
017	MONDOLFO
018	MUTINO - tratto da 00+000 al km. 00+200 trasferito ad ANAS Spa
019	SASSOFELTRIO – <i>intera tratta trasferita alla Provincia di Rimini</i>
020	SERRUNGARINA
021	URBANIA – PIOBBICO - tratto da km. 00+000 a km. 00+200 trasferito ad ANAS Spa
022	LEONTINA - <i>intera tratta trasferita alla Provincia di Rimini</i>
023	TAVOLETANA
024	AUDITORE
025	PANORAMICA ARDIZIO
026	MOMBAROCCESE
028	PIANDITREBBIO
029	PIETRALUNGA
030	SANT'ANGELO – MONTELABBATE <i>intero tratto trasferito ad ANAS Spa ad esclusione del “braccio per Ginestreto”</i>
031	MONTECICCARDO
032	PESARO – MOMBAROCCIO
034	COLBORDOLO <i>tranne il tratto dal centro abitato di Morciola all'innesto dell'asse principale S.P. 34 al km. 0+700 (declassata a strada comunale)</i>
035	MONTECALVO IN FOGLIA
036	PEGLIO
037	SASSOCORVARO
038	TAVULLIA
039	MONTELURO
040	BARBANTI
041	FRATTEROSA
042	FRONTONE SERRA

043	S.GREGORIO
044	PANORAMICA S.BARTOLO
045	CARIGNANO
046	MONTE GRIMANO
047	GRADARA
048	MONTEFELCINO – ISOLA DEL PIANO
049	CAVALLARA
050	VALDORBIA
051	CESANE
052	AVELLANA
053	SAN SAVINO
054	MONTE PETRANO
055	FANGACCI
056	MONTEFABBRI
057	SANT'ANGELO – MONTEFELCINO
058	PETRIANO – SCOTANETO
059	S.LORENZO IN CAMPO
060	SANATORIO – CANDELARA
061	BORGO PACE
062	CA' S.LORENZO
063	CA' S.GIORGIO
064	MARRONE
065	CERETO
066	CA' LA LAGIA
067	S.DONATO IN TAVIGLIONE
068	MONTEGUIDUCCIO
070	PIAN DI CASTELLO
071	CA' MORRI – GESSO - intera tratta trasferita alla Provincia di Rimini
072	STERLETO
073	PONTE VECCHIO IN FOGLIA
077	VERGINETO
078	RIDOLFINA
079	S.ANNA
080	CARRARA
081	S.PATERNIANO
083	MOROLA
084	VALPIANO – MIRATOIO - solo diramazione Cantoniera (km. 3+600 – km. 5+000) per trasferimento alla Prov. Rimini
086	CA' MICCI - intera tratta trasferita alla Provincia di Rimini
087	VALLE S.ANASTASIA – dal km. 1+300 al km. 3+900 trasferita alla Provincia di Rimini
088	PEGLIO – BIVIO S.DONATO
090	GRATICCIOLI
092	CERBARA
093	S.ISIDORO
094	MONTEROLO
095	S.BARBARA
096	MONTE GIOVE
097	DI SOANNE - intera tratta trasferita alla Provincia di Rimini
099	S.SISTO
100	PIRANO
101	CASELLE
102	MONTEPORZIO
103	BARGNI
106	PONTE MOLINO – FOCE FORCHETTA
108	LA MARCELLA
109	BACIUCCARO
112	CARPEGNA – S.SISTO

113	MONTE TENETRA
115	S.VITTORIA
116	S.RITA - intera tratta trasferita alla Provincia di Rimini
117	SASSOFELTRIO – MONTE LICCIANO – dal km. 0+000 la km. 1+950 trasf. Prov. Rimini
118	EREMO - intera tratta trasferita alla Provincia di Rimini
119	S.DONATO IN TAVIGLIONE – BIVIO MONTE BELLUCCI
120	RIO FREDDO
121	CANNETO
122	NOVILARA – FENILE
123	S.COSTANZO – TORRETTE
124	MAROTTA – S.VITTORIA
125	DEL PEGLIO
127	MONTELABBATE – MONTECCHIO
128	MONTEGRIMANO – S.MARINO
130	VALLE DI TEVA
131	TRE PONTI
132	CA' LA CISTERNA
133	ISOLA DI FOSSARA
136	GALLO DI PETRIANO – CA' ADELIA
138	S.GIOVANNI – MONTE ALTAVELLIO
139	CAPOVILLE – FONTECORNIALE – MOMBAROCCESE
140	CASCIAIA
141	CIRCONVALLAZIONE DI PERGOLA
142	SERRA S.ABBONDIO – TERMINE
143	CAIRO
144	MOLINO VALCELLA
145	BLILLA
257	APECCHIESE - intero tratto trasferito alla Regione Marche
258	MARECCHIESE - intero tratto trasferito alla Provincia di Rimini
423	URBINATE - dal km. 4+025 al km. 10+530 – restante tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa
424	VAL CESANO - tratto in variante in corrispondenza centro abitato Comune di S. Lorenzo in Campo – restante tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa
452	DELLA CONTESSA intero tratto trasferito alla Regione Marche e poi ad ANAS Spa

Strade di II^ cat.

051bis	MONTEBELLO
082	ROCCA LEONELLA
098	FURLO – MONTE
104	PALCANO
105	BUONCONSIGLIO – CATRIA
110	CHIASERNA – CATRIA
111	TARUGO
126	PALCANO – MONTE PETRANO
134	CHIASERNA – CATRIA (II° TRATTO)
135	CASTELLINA – CA' ANTONIO
147	PAGANICA
148	SCACCIA CORNACCHIE
149	TORRICELLA
150	PIE' DELLE VIGNE
151	CAPRILE
152	SARTI - BUONCONSIGLIO
153	PIAN DELLE SERRE
154	GRAZIE - PONTE RIO
155	STERPETTINE – declassata a strada comunale

156	BELVEDERE
157	DELLE FENAIE
158	CA' MAGGIO – <i>dal km. 0+000 al km. 1+800 trasferita alla Provincia di Rimini</i>

ALLEGATO B

INDICAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE , DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA

Indicazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, *[e per le esposizioni pubblicitarie permanenti]*, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 15,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, *[e per le esposizioni pubblicitarie temporanee]* le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,30

Per determinate tipologie di occupazione temporanea vengono previsti moduli forfetari, indipendenti dall'area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni di occupazione e di specifiche unità di misura.

Le tariffe ordinarie e gli importi fissati per le spese di istruttoria possono essere rivalutate annualmente entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno di approvazione, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fermo restando il potere dell'Ente di modificarne l'importo mediante atto di governo del Presidente.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA E TEMPORANEI FORFETARI	Unità di misura
1) Permanente del suolo	0,9	0,9	MQ
2) Accessi e passi carrabili	0,35	0,35	MQ
3) Accessi ad uso esclusivo di terreni agricoli	0,25	0,25	MQ
4) Accessi e passi carrabili relativi a distributori di carburante	0,80	0,80	MQ
5) Accessi e passi carrabili costruiti dalla Provincia	0,15	0,15	MQ
6) Attraversamenti/fiancheggiamenti stradali che non hanno recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi (soprasuolo)	0,45	0,45	MQ
7) Attraversamenti/fiancheggiamenti stradali che non hanno recapito in impianti per l'erogazione di pubblici servizi (sottosuolo)	0,25	0,25	MQ
8) Serbatoi di capacità superiore a tremila litri	1,25		ogni mille litri o frazione (tolleranza 5% misura capacità)
9) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25	MQ
10) Occupazioni per giochi, attrazioni, attività dello spettacolo viaggiante		€ 25,00 (per ogni 15 gg.)	100 MQ
11) Esercizio attività edile, anche con autoscale		€ 10,00 (per ogni 15 gg.)	10 MQ
12) Autovetture uso privato su aree provinciali		€ 8,00 (per ogni 15 gg.)	MQ
13) Manifestazioni politiche (occupazione superiori ai 10 Mq), culturali, sportive effettuate senza scopo di lucro da società associazioni, comitati, partiti politici, etc.		€ 75,00 (per ogni 15 gg.)	100 MQ
14) Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto		€ 25,00 (per ogni 15 gg.)	20 MQ
15) Pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e		€ 20,00	Fino a 100 ML, con possibile estensione previa valutazione del

potatura di piante e/o ramaglie N.B. esenzione ex art. 27, c. 2, lett. r) (pericolo viabilità)		(per ogni 15 gg.)	RUP
[16] Impianto pubblicitario/segnaletico - Insegna di esercizio NON posta sull'immobile – Preinsegna] - eliminato	1,20	0,20	MQ
[17] Impianto pubblicitario/segnaletico - Insegna di esercizio NON posta sull'immobile LUMINOSO] - eliminato	2,40	0,40	MQ
[18] Striscione/locandina/stendardo per singolo elemento] - eliminato		€ 8,00 (per ogni 15 gg.)	Numero
[19a] Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione singola)] (*)	6,00	6,00	MQ
[19b] Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione multipla)] (*)	6,00 + 50% (per ciascun apparato oltre il primo)	6,00 + 50% (per ciascun apparato oltre il primo)	MQ
[19c] Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione (occupazione su edifici)] (*)	Coeff. lett. 19a) + 50% (singola) Coeff. lett. 19b) + 50% (multipla)	Coeff. lett. 19a) + 50% (singola) Coeff. lett. 19b) + 50% (multipla)	MQ

(*) Abrogato a seguito dell'introduzione del comma 831 *bis* all'art. 1 della Legge n. 160/2019, ad opera dell'art.40, c. 5 *ter* del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito dalla Legge 29/07/2021, n. 108.

Spese di istruttoria

€ 60,00	Domanda di concessione/autorizzazione permanente
€ 30,00	Domanda di occupazione temporanea o di rinnovo di concessione/autorizzazione permanente/ opere in fascia di rispetto